

## RAPPORTI DORMIENTI

Secondo il regolamento del 2007, i **depositi dormienti**

- sono tutti quelli **completamente inattivi da oltre 10 anni**
- **vengono estinti** salvo disposizioni del proprietario entro 180 giorni oltre tale scadenza **saranno trasferiti a un Fondo pubblico**

Il **17 agosto 2007** è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).

Il Regolamento prevede che

1. sono considerati "**dormienti**" i depositi di somme di denaro e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari;
2. decorso il suddetto termine il **deposito "dormiente" deve essere estinto**, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento in oggetto, salvo che, **entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione** da parte dell'intermediario, il titolare non effettui un'operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto). Le somme depositate saranno, quindi, trasferite ad un Fondo pubblico (il fondo di cui all'art. 1 comma 343 della L. 266/2005). Tale Fondo è stato istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il risarcimento delle vittime dei crack finanziari.

Perchè il conto sia considerato dormiente l'inattività deve essere totale: basta infatti anche la semplice richiesta di un Estratto conto per "risvegliare" il deposito.

